



Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Aggiornamento in materia di Sicurezza per Lavoratori

Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Servizio di Formazione, Informazione e Addestramento

COMUNE DI MILANO
SERVIZI INTEGRATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1)

Approfondimenti
Giuridico – Normativi

Art. 2 COSTITUZIONE
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO
(sia come singolo, sia nelle fomazioni sociali in cui si svolge la sua **personalità**)

• **TUTELA DELLA**

Dignità - Art. 3

Salute - Art. 32

TUTELA DELLA DIGNITÀ E DELLA SALUTE: Principi costituzionali e civilistici

- Diritto al lavoro - Art. 4
- Tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni - Art. 35

TUTELA DELL'UOMO LAVORATORE

- Specificazione e rafforzamento dei diritti inviolabili dell'uomo in occasione di lavoro

Tutela della personalità morale

Tutela della integrità fisica

Art. 2087 Cod. Civ.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

TESTO UNICO Sicurezza

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, detto "Testo Unico" sulla salute e sicurezza sul lavoro è pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

L'articolato definitivo è confermato in:

- 306 articoli in XIII Titoli
- 51 Allegati (da I a LI)

D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009: alcune modifiche al "Testo Unico" : data certa DVR, art. 26 gestione appalti, valutazione stress lavoro correlato...

Richiede ad aziende e lavoratori

Maggiore presa di coscienza e responsabilità

Valutazione di tutti i rischi

Sensibilizzazione preposti e figure responsabili

Informazione e formazione dei lavoratori

CHI PARTECIPA ALLA SICUREZZA

Datore di lavoro	<p>il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;</p>
Dirigente	persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
Preposto	persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

CHI PARTECIPA ALLA SICUREZZA

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)	persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Medico competente (MC)	medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

DATORE DI LAVORO

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5**, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. **Il documento è consultato esclusivamente in azienda;**
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Art. 19. - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

PREPOSTO

- d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

LAVORATORI

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Ha un ruolo meramente propulsivo e di consulenza di scelte che, comunque, rimangono di spettanza del datore di lavoro.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è lo strumento tecnico-operativo che il datore di lavoro utilizza per adempiere ai propri doveri di prevenzione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è un **organo di staff e di assistenza del datore di lavoro** (primo destinatario degli obblighi di sicurezza).

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Provvede a:

- individuare e valutare i fattori di rischio
- individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
- elaborare le misure di prevenzione e protezione e ne verifica l'efficacia
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- propone i programmi di formazione e informazione
- partecipa alla riunione periodica
- informare i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza

Partecipa ai sopralluoghi unitamente a RLS

Visita gli ambienti di lavoro

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio deve avere addetti, interni o esterni:

- in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda
- che dispongano di mezzi e tempo adeguati ai loro compiti
- che posseggano specifiche capacità e requisiti professionali:
 - diploma di istruzione secondaria superiore
 - attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

OBBLIGATORIAMENTE INTERNO

- aziende industriali soggette ad incidenti rilevanti
- centrali termoelettriche
- impianti e laboratori nucleari
- aziende per fabbricazione e deposito esplosivi e munizioni
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

ESTERNO

- obbligatoriamente quando non vi siano dipendenti in possesso dei requisiti

DIRETTO

- aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti, escluse quelle per cui è obbligatorio il servizio interno
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- aziende della pesca fino a 20 addetti
- altre aziende (commercio, servizi, bancario, etc) fino a 200 addetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Il datore di lavoro designa il responsabile SPP, nominandolo tra coloro cui sono affidati i compiti del Servizi
- Il responsabile coordina il servizio di prevenzione e protezione e risponde al datore di lavoro
- Oltre ai requisiti per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione deve frequentare specifici corsi di formazione
- Nelle ipotesi di servizio obbligatoriamente interno, anche il responsabile deve essere interno
- Ha funzione consultiva e non ha l'obbligo di verificare e controllare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione: non è dunque esposto a sanzioni di natura contravvenzionale relativamente al suo operato
- L'RSPP può essere comunque ritenuto **responsabile per concorso colposo** in una situazione di violazione di norme di sicurezza dalle quali sia derivato un evento lesivo della salute del lavoratore: colpa per negligenza, imperizia o imprudenza nell'adempimento del proprio incarico

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. (...)
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. (...)*

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, *lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)* sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9. Avverso i giudizi del medico competente *ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva* è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- Ruolo fondamentale nella nuova politica di prevenzione che prevede la partecipazione attiva dei lavoratori per una consapevole attuazione delle misure di sicurezza
- Presenza in tutte le aziende/unità produttive di un RLS
- Rafforzamento del ruolo e della funzione dell'RLS territoriale
- Previsione di un unico giorno a livello nazionale per le elezioni degli RLS aziendali, territoriali e di comparto

ATTRIBUZIONI DEL RLS

Consultato dal DL per :

- valutazione rischi
- programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- nomina e formazione SPP, pronto soccorso, incendi ed evacuazione, medico competente
- organizzazione della formazione

Accesso ai luoghi di lavoro, riceve informazioni dagli Organi di vigilanza.

Il DL è tenuto a consegnargli, dietro sua richiesta, la Valutazione dei rischi, il DUVRI ed il registro infortuni

Partecipazione alla “Riunione Periodica”

ATTRIBUZIONI DEL RLS

Ha diritto a formazione approfondita tale da assicurare adeguate nozioni di prevenzione

Promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori

Avverte il responsabile dell'azienda sui rischi individuati nel corso della propria attività

Richiede interventi
Autorità in caso di misure non idonee

E' vincolato del segreto industriale sui processi lavorativi

INFORMAZIONE: ART. 36 D.Lgs.81/08

Il **datore di lavoro** provvede affinché ciascun lavoratore riceva una **adeguata informazione**:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi);
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

INFORMAZIONE: ART. 36 D.Lgs.81/08

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ove la informazione riguardi lavoratori **immigrati**, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

FORMAZIONE: ART. 37 D.Lgs.81/08

Il **datore di lavoro assicura** che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, **entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.**

FORMAZIONE: ART. 37 D.Lgs.81/08

Il datore di lavoro assicura, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.

IN PARTICOLARE

Art. 73. – Informazione e formazione (uso delle attrezzature)

Art. 164. - Informazione e formazione (segnaletica di sicurezza)

Art. 169. - Informazione, formazione e addestramento (movimentazione carichi)

Art. 177. - Informazione e formazione rischi per la vista e per gli occhi; problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; condizioni ergonomiche e di igiene ambientale)

Art. 184. - Informazione e formazione dei lavoratori (rischi derivanti da agenti fisici)

Art. 195. - Informazione e formazione dei lavoratori (rumore)

Art. 227. - Informazione e formazione per i lavoratori (agenti chimici)

Art. 239. - Informazione e formazione (agenti cancerogeni o mutageni)

Art. 258. - Formazione dei lavoratori (amianto)

Art. 278. - Informazioni e formazione (agenti biologici)

FORMAZIONE: ART. 37 D.Lgs.81/08

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

FORMAZIONE: ART. 37 D.LGS.81/08

DIRIGENTI E PREPOSTI

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

DEFINIZIONI

DANNO: evento indesiderato che provoca una alterazione delle funzioni psicofisiche dell'organismo umano a causa dell'ambiente di lavoro.

PERICOLO: qualunque elemento e/o condizione presente nell'ambiente di lavoro che sia intrinsecamente capace di causare danni alla salute.

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

(D.L. 81/08 art. 2 c. 1 lett. r)

SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.

DEFINIZIONI

RISCHIO: combinazione di probabilità di evento ed entità di possibili danni alla salute in una situazione pericolosa.

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

(D.L. 81/08 art. 2 c. 1 lett. s)

•**VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** processo di verifica e misura del rischio allo scopo di scegliere le adeguate misure di sicurezza.

•Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

•(D.L. 81/08 art. 2 c. 1 lett. q)

DEFINIZIONI

PREVENIRE: impedire che accada un danno, effettuando opportune azioni in anticipo.

OGGETTO DELLA PREVENZIONE: il rischio identificato.

PREVENZIONE PRIMARIA: agisce sui fattori di rischio anche in assenza di effetti (riduzione del rischio)

PREVENZIONE SECONDARIA: agisce sul portatore di effetto (individuazione malattie professionali in modo precoce)

PREVENZIONE TERZIARIA: cura e ripara l'effetto (evitare l'aggravamento della malattia professionale).

ESEMPI DI RISCHI: RISCHI PROFESSIONALI

MECCANICI

(frizioni, pressioni, traumi)

CHIMICI

(metalli, composti organici, composti inorganici)

FISICI

(caldo, freddo, radiazioni, rumore)

BIOLOGICI

(virus, batteri, funghi, parassiti)

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DI GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI TRA CUI:

- Rischi collegati allo **stress-lavoro correlato** - l'individuazione del rischio di stress da lavoro può avvenire attraverso una analisi dei rischi ambientali (rumore, vibrazioni, variazioni di temperatura, umidità ecc.) e psico-sociali, tra i quali rientrano i rischi legati al contesto di lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'organizzazione, sviluppo di carriera, modalità di presa delle decisioni, modalità di controllo, relazioni interpersonali)
- Rischi connessi a **differenze genere** (organizzazione del lavoro che garantisca pari opportunità uomo/donna, rischi legati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, rischi molestie), **età e provenienza da altri Paesi** (rischi legati alle difficoltà linguistiche, culturali e conoscitive)
- Rischi **lavoratrici in stato gravidanza** (rinvio al D. Lgs. n. 151/2001)

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI: IDENTIFICAZIONE

Fattori di rischio principali (elenco non esaustivo)

- 1. Ambienti di lavoro**
- 2. Scale e ponteggi**
- 3. Apparecchi ed impianti elettrici**
- 4. Incendio e/o esplosione**
- 5. Macchine, impianti e lavorazioni**
- 6. Attrezzature di lavoro manuali**
- 7. Mezzi ed apparecchi di sollevamento**
- 8. Mezzi ed apparecchi di trasporto**
- 9. Stoccaggio di materiali**
- 10. Movimentazione manuale dei carichi**
- 11. Agenti chimici e cancerogeni**
- 12. Agenti fisici**
- 13. Agenti biologici**
- 14. Videoterminali**
- 15. Organizzazione del lavoro**

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI: PARTECIPAZIONE

L'analisi e valutazione dei rischi deve essere un **momento sinergico** fra le varie componenti aziendali.

Ad essa devono partecipare, ciascuna secondo le proprie competenze e capacità, le seguenti figure aziendali.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI: PARTECIPAZIONE

Figura aziendale	Motivo della partecipazione alla valutazione
Datore di lavoro	Quale responsabile della valutazione e delle misure di prevenzione adottate/da adottare
Dirigenti e preposti	In quanto in possesso di conoscenze sui processi produttivi e titolari di obblighi di legge.
Medico competente	Fornire il necessario supporto di conoscenze mediche nelle situazioni di rischio che lo richiedono
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.	Costituiscono il riferimento per i lavoratori dei quali riassumono conoscenze, esperienze e valutazioni.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e componenti di tale servizio	Fornire il contributo di conoscenze, ciascuno per le proprie competenze, per inquadrare e qualificare i rischi aziendali e adottare le opportune strategie per il loro contenimento
Progettisti esterni, fabbricanti, fornitori, installatori	Fornire informazioni relative a criteri, ambiti e limiti per l'utilizzazione sicura di ambienti, impianti e strumenti realizzati o installati in ambito aziendale.



CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi (art.28 del D.Lgs. 81/08)

Il documento di valutazione dei rischi, redatto alla conclusione della valutazione deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 626/1994 il legislatore introduce altri elementi al documento di valutazione dei rischi che dovrà contenere anche:

- L'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei **ruoli** dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- L'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
- L'individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Ulteriore novità introdotta dal T.U. riguarda la **data certa**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Valutazione dei rischi e adozione misure di prevenzione e protezione sono strettamente connesse all'organizzazione del lavoro
- Individuazione **procedure** e ruoli dell' organizzazione che devono provvedere all'attuazione delle misure
- Individuazione **mansioni** che espongono a rischi specifici e richiedono esperienza, capacità professionale, adeguata formazione e addestramento

(si tratta di un'incombenza di notevole spessore programmatico-progettuale e operativo, poiché coniuga l'ambito oggettivo dell'obbligo di valutazione dei rischi specifici con quello **soggettivo** della professionalità e dell'esperienza del lavoratore)

CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Articoli 19 - 25, D.Lgs. n° 758 del 1994

ORGANO DI VIGILANZA - ART. 19

- **Personale individuato dal *Prefetto***, su proposta del *Presidente della Regione*
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG)**, che esercitano le funzioni ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro

- **Addetti dei Servizi delle ASL (SPSAL),**
- **Ispettori del lavoro (DPL),**
- **Vigili del Fuoco (VVF)**

Gli organi ispettivi procedono agli ACCERTAMENTI:

- **di propria iniziativa,**
- **su richiesta della Autorità Giudiziaria (PM)**

Se vengono RISCONTRATE violazioni della normativa antifortunistica

Si procede alla CONTESTAZIONE della CONTRAVVENZIONE nei confronti del soggetto responsabile

L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi:

- ridurre il fenomeno infortunistico
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.

L'assicurazione, **obbligatoria** per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

2)

**Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali
sono esposti i lavoratori**

I RISCHI

TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DI GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI TRA CUI:

- Rischi collegati allo **stress-lavoro correlato** - l'individuazione del rischio di stress da lavoro può avvenire attraverso una analisi dei rischi ambientali (rumore, vibrazioni, variazioni di temperatura, umidità ecc.) e psico-sociali, tra i quali rientrano i rischi legati al contesto di lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'organizzazione, sviluppo di carriera, modalità di presa delle decisioni, modalità di controllo, relazioni interpersonali)
- Rischi connessi a **differenze genere** (organizzazione del lavoro che garantisca pari opportunità uomo/donna, rischi legati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, rischi molestie), **età e provenienza da altri Paesi** (rischi legati alle difficoltà linguistiche, culturali e conoscitive)
- Rischi **lavoratrici in stato gravidanza** (rinvio al D. Lgs. n. 151/2001)

I RISCHI

Fattori di rischio

Rischi infortuni; Meccanici generali; Elettrici generali;

Macchine; Attrezzature;

Cadute dall'alto;

Rischio esplosione; Rischi chimici; Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri;

Etichettatura; Rischi cancerogeni; Rischi biologici;

Rischi fisici;

Rumore; Vibrazioni;

Radiazioni;

Microclima e illuminazione; Videoterminali;

Movimentazione manuale dei carichi;

Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto);

Stress Lavoro Correlato

Altri rischi

I RISCHI

Procedimento di Valutazione dei Rischi nel Comune di Milano

Ad ogni rischio proprio della singola mansione è stato attribuito un parametro di criticità (C), secondo la seguente metodologia

$$C = P + G - 1$$

“C” indica la **CRITICITA'** cioè il livello del rischio

Gravità'

4	5	6
3	4	5
2	3	4
1	2	3

Probabilità'

I RISCHI: LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA'

<i>LIVELLO 1</i>	lieve: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
<i>LIVELLO 2</i>	medio: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; esposizione cronica con effetti reversibili
<i>LIVELLO 3</i>	grave: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita' parziale; esposizione cronica con effetti irreversibili
<i>LIVELLO 4</i>	gravissimo: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita' totale

I RISCHI: LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

LIVELLO 1

Improbabile: può avvenire un danno per concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti; non sono noti episodi già verificati; il verificarsi del danno provocherebbe incredulità

LIVELLO 2

Possibile: la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa.

LIVELLO 3

Probabile: esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; si sono già verificati danni per la stessa mancanza; il verificarsi del danno conseguente non susciterebbe alcuno stupore.

Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità - 1

Codice	Criticità	Definizione
1	Trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2	Lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti.
3	Modesto	Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi.
4	Moderato	Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo.
5	Alto	Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore.
6	Molto alto	Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque ridurre il rischio ad una criticità inferiore.

STRESS LAVORO CORRELATO

L'Art.28 del DLgs 81/08 impone l'obbligo di valutare tutti i rischi a cui i lavoratori sono esposti ivi inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

Cos'è lo stress?

“Lo stress è una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative.

L'individuo può ben adattarsi ad affrontare un'esposizione alla pressione a breve termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere una esposizione prolungata a una intensa pressione”. (Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004)

Un'altra descrizione dello stress, tratta da NIOSH, Stress at work, 1999, dice: “Lo stress dovuto al lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore”

Lo Stress Lavoro Correlato nel Comune di Milano

Approccio metodologico:

- 1) Lo stress è un elemento di rischio, e non una patologia
- 2) Lo stress lavoro-correlato è un elemento situazionale con possibile insorgenza di patologie da stress

Valutazione stress lavoro – correlato nel Comune di Milano

La valutazione dello stress lavoro correlato è avvenuta attraverso due fasi:

- 1) Coinvolgimento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e del Servizio di Prevenzione e Protezione con le singole Direzioni Centrali, a livello di Dirigenti, Preposti, Referenti 81 e con la partecipazione dei RLS, per definire le concrete condizioni lavorative proprie delle diverse mansioni
- 2) Indicazione di un indice di **criticità** (min 1 max 6) ottenuto tenendo conto della **gravità** dei fattori di rischio e della **probabilità** di incidenza. Tale indice è stato inserito all'interno delle singole schede di Valutazione Rischio delle diverse mansioni

La gestione di altri rischi nel Comune di Milano

MAPPATURA DELL'AMIANTO

Con la denominazione “amianto” o “asbesto”, si indica un gruppo diversificato di minerali naturali a struttura microcristallina di aspetto fibroso, appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.

L'amianto è stato utilizzato largamente in edilizia come materiale ignifugo, fonoassorbente, termoisolante e coibentante, fino al suo definitivo bando nel 1992.

L'amianto è una sostanza cancerogena e rappresenta un pericolo per la salute umana **quando** esiste la possibilità che le fibre si disperdano nell'ambiente e vengano inalate, causando patologie gravi ed irreversibili principalmente legate all'apparato respiratorio

(pleuropatie, pneumopatie, neoplasie).

Principali riferimenti normativi

Legge 27.03.1992 n. 257

TU 81/2008

Legge Regionale n.17 del 29.09.2003

Delibera Giunta Regionale (Regione Lombardia) del 22.12.2005 n. 8/1526 (Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla legge regionale 29.09.2003 n. 17)

La gestione di altri rischi nel Comune di Milano

MAPPATURA DELL'AMIANTO

- Sono stati visionati n. 384 siti con campionamenti e monitoraggi ambientali di fibre aereo disperse e notificati alla ASL per il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) N. 59 siti complessivi.

Ad oggi 90 Edifici contengono amianto

282 Edifici sono esenti

- E' stato nominato il Responsabile per l' Amianto previsto dalla normativa
- E' stata redatta una lista di priorità di intervento

Le risultanze complessive verranno inserite nei DVR di Sito.

E' in discussione con la ASL di Milano una procedura per gli interventi tecnici su condutture amiantate in condizioni di emergenza a seguito di accidentali rotture e/o fuori servizio.

Sono state effettuate n. 36 rivisitazioni, a cura del Responsabile per l' Amianto, dei luoghi già mappati

VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE ESPOSIZIONE AD ONDE LETTROMAGNETICHE DEGLI ADDETTI COMUNALI.

**Il rischio da campi elettromagnetici viene considerato dal TU 81 tra gli agenti fisici
(cfr in particolare Titolo VIII Capo IV)**

**I Campi Elettromagnetici comprendono in particolare le radiofrequenze, le
microonde, le radiazioni a frequenza estremamente basse (ELF) e i campi
elettrici e magnetici statici**

Mappatura delle potenziali e principali sorgenti così individuate:

Cabine elettriche

Gruppi elettrogeni

UPS

Stazioni/snodi informatici

Celle frigorifere

Forni Crematorio

Antenne di trasmissione della Polizia Locale

Vicinanza di linee ad alta tensione

Carica batterie per muletti

Ecc.

VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE ESPOSIZIONE AD ONDE LETTROMAGNETICHE DEGLI ADDETTI COMUNALI.

CRITERI DI SCELTA UTILIZZATI

Potenza delle cabine elettriche e apparecchiature
Vicinanza del personale Comunale
Vetustà delle apparecchiature

RISULTATI MONITORAGGI REM

“Per esposizioni specifiche non si evidenziano superamenti dei valori di azione in nessuna attività e aree monitorate; ne consegue pertanto il rispetto dei valori limiti di esposizione

CAMPAGNA MONITORAGGIO RADON

Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore ed inodore, derivante dal decadimento radioattivo dell'uranio, presente naturalmente nelle rocce e nei suoli quasi ovunque, con concentrazioni variabili a seconda della tipologia di roccia. Il territorio del Comune di Milano risulta essere una delle zone a più bassa concentrazione della regione Lombardia

Se il gas radon entra in un ambiente chiuso, quale un luogo di lavoro, a causa del limitato ricambio d'aria, questo può raggiungere concentrazioni in aria rilevanti e tali da esporre la popolazione a rischi per la salute.

Il D. Lgs 230/95 ha introdotto la valutazione e il controllo dei livelli di esposizione dei lavoratori alla radioattività naturale, individuando alcune tipologie di luoghi di lavoro quali catacombe, tunnel, sottovie e tutti i luoghi di lavoro sotterranei, nei quali i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare misure e valutazioni. Il livello di riferimento, espresso come concentrazione media annua di radon in aria, corrisponde a 500 Bq/m³, oltre il quale il datore di lavoro deve intervenire con più approfondite valutazioni, anche in relazione ai tempi di permanenza dei lavoratori nei locali indagati, ed eventualmente con azioni di bonifica

(Linee Guida Regione Lombardia Decreto Sanità 12.678 del 21 dicembre 2011)

Da Dicembre 2011 è iniziata la campagna di monitoraggio del gas naturale Radon negli ambienti di lavoro seminterrati a completamento di quella **del 2005 (che non ha evidenziato livelli di rischio per le persone)** e aggiornamento dei luoghi con livelli di gas più significativi. I dosimetri da sviluppare hanno scadenza trimestrale e annuale.

IL RISULTATO DEFINITIVO E UFFICIALE SARA' QUELLO ANNUALE COME PREVEDE LA NORMATIVA


3)

**Aggiornamenti su organizzazione e gestione
della sicurezza in azienda**

RUOLI NELLA "CATENA" DELLA SICUREZZA

IL SISTEMA TECNICO

*Supporto al Datore di Lavoro
per la Valutazione dei Rischi
e l'organizzazione della Sicurezza*



Nuovo organigramma

Direzione / Struttura	Datore di Lavoro (cognome - nome)	Ref. 81 (cognome - nome)
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Grande Maria Lucia	Banfi Matteo
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	Galliano Renato	Caldarulo Cinzia Maria Stella
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Minoia Claudio	Collini Giovanni
DIREZIONE MUNICIPI	Bordogna Federico	Elia Francesco
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Lopedote Carlo	Fedeli Andrea
DIREZIONE BILANCIO E ENTRATE	Colangelo Roberto	Femiano Franco
SEGRETERIA GENERALE	Zaccaria Mariangela	Ferlin Matilde
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Iossa Valerio	Ferrario Diego
DIREZIONE URBANISTICA	Zinna Franco	Franchi Alessandro
DIREZIONE CULTURA	Amato Giulia	Giannotti Marta
DIREZIONE CASA	Tarricone Francesco	Ippolito Giovanna
DIREZIONE EDUCAZIONE	Draisci Luigi	
DIREZIONE MOBILITA', AMBIENTE E ENERGIA	Salucci Filippo	Lupo Isabella
AVVOCATURA	Mandarano Antonello	Massa Cristina
GABINETTO DEL SINDACO	Vanni Mario	Panzarino Gianluca
DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Brandodoro Silvia	Pensabene Marina
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Simonetti Paolo	Reposi Cristina
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Castanò Francesco	Ronchi Marzia
DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO	Martinazzoli Luca	Saracco Graziella
DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Zuccotti Andrea	Scarazzini Arianna
DIREZIONE GENERALE	Francesca Carmela	Scatton Giampietro
Mi] DIREZIONE di PROGETTO INTERNAL AUDITING	Fabiano Antonella	Panzarino Gianluca
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	Ciacci Marco	Startari Andrea

Mi]



DIREZIONE SICUREZZA URBANA
di FELTRINO

4)

Fonti di rischio e relative misure di protezione

ANDARE IN CANTIERE

- Verificare la piena funzionalità del mezzo



ANDARE IN CANTIERE



C'E' BRUTTO
TEMPO?



POSSO EVITARE DI MUOVERMI ?

SONO CONFERMATI I LAVORI IN CANTIERE?

ANDARE IN CANTIERE

- Devo essere rintracciabile?



ANDARE IN CANTIERE

- La patente è la mia

CELLULARE E GUIDA

Secondo alcune **stime** pare che in **Italia** l'uso improprio **del cellulare al volante** sia la causa del **40%** dei sinistri con esito fatale.



Secondo le **statistiche** dell'**ACI** e dell'**ISTAT**, il cellulare e la **diffusa pratica degli sms** nell'ultimo anno (2014) sono stati la causa del **20,1%** degli incidenti **automobilistici** sulle strade italiane.



L'utilizzo del telefonino ci espone a diversi tipi di frequenze: **GSM, UMTS, 3G, BLUETOOTH**. Sia queste frequenze che l'utilizzo dell'auricolare sono dannosi per il nostro **sistema uditivo**.

Bisogna evitare di tenere il telefonino vicino a **zone delicate del proprio corpo**, quali **testa**, e **cuore** e fare attenzione a non lasciarlo per lungo tempo sulle gambe in prossimità dei **genitali**.



La normativa vieta l'utilizzo del telefonino e degli **sms**, a meno che non vengano utilizzati gli **auricolari**.

Per chi non si attiene al regolamento, è prevista **un'ammenda che va da 74 a 199 €** e la decurtazione di **5 punti** dalla patente.



ANDARE IN CANTIERE

- Dotazioni coerenti in relazione alla stagione



ANDARE IN CANTIERE

- Verificare la conformità del mezzo in relazione alle situazioni

Confronto spazio di frenata



Gli spazi di arresto fanno riferimento ad una vettura di media cilindrata dotata di ABS equipaggiata con pneumatici nuovi

ANDARE IN CANTIERE

- PIANIFICARE IL VIAGGIO



ANDARE IN CANTIERE

- CONOSCO I RISCHI DEL CANTIERE?



ANDARE IN CANTIERE


- HO I DPI CHE MI SERVONO?



I RISCHI CONNESSI AI CANTIERI: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE INFRASTRUTTURE - Accessi e viabilità interne di cantiere

SCHEMA PER INGRESSO IN CANTIERE DI FORNITORI MATERIALI E/O SERVIZI

* IN FASE OPERATIVA IL RESPONSABILE DI CANTIERE (OD IN ALTERNATIVA IL RESPONSABILE DI CANTIERE E/O CAPO SQUADRA) DEVE COORDINARE L'INGRESSO IN CANTIERE DEI FORNITORI DI MATERIALI E/O SERVIZI CHE DOVRANNO SOSTARE NELLE AREE OPPORTUNAMENTE INDICATE NEL P.S.C., INFORMANDO I CONDUCENTI E/O GLI ADDETTI IN MERITO AI POSSIBILI RISCHI IVI PRESENTI NONCHE' ALLE LAVORAZIONI IN CORSO DI SVOLGIMENTO, ALLA VIABILITA' DI CANTIERE ED ALLE ZONE DI DEPOSITO.



CONTENUTO CARTELLO DI OBBLIGO PER I FORNITORI DI MATERIALI E/O SERVIZI

E' OBBLIGATORIO SOSTARE DENTRO L'AREA DI CANTIERE IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO E CHIEDERE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DI CANTIERE E/O CAPO SQUADRA


Procedure per Automezzi in attesa di entrare in cantiere

1. Fermare il mezzo
2. Avvertire il capo-cantiere
3. Attendere il fermo della movimentazione dei carichi sospesi
4. Entrare in cantiere con il mezzo
5. Raggiungere l'area di scarico
6. Non abbandonare il mezzo
7. Consegnare documento di trasporto
8. seguire percorso di uscita
9. Attendere via libera del moviere per immissione in strada

25

MUOVERSI IN CANTIERE

- mantenere sempre libere da qualsiasi ostacolo (materiali, attrezzi, macerie, ecc.) tutte le vie di transito in modo da garantire, in ogni momento, una facile e sicura evacuazione dei lavoratori dal cantiere;





Logistica e organizzazione


- 1- Indossare il cartellino identificativo di riconoscimento;
- 2-indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe antinfortunistiche, elmetti, giubbetti ad alta visibilità, guanti, giacche anti freddo) necessari allo svolgimento della tua attività;
- 3-non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l'elmetto, proteggerà anche dal rischio di caduta di materiali dall'alto;
- 4- usare le apposite scalette per accedere ai diversi piani del ponteggio ed evitare assolutamente di arrampicarti dall'esterno.

MUOVERSI IN CANTIERE

- non transitare e non sostare nel raggio di azione di macchine in movimento (escavatori, pale, terne, ecc.).

Non rimuovere MAI i dispositivi di protezione collettiva (parapetti, armature, reti, ecc.) e di segnalare al capocantiere se sono danneggiati o inutilizzabili


CASISTICA DEGLI INFORTUNI



PRODOTTORE: 2008

MUOVERSI IN CANTIERE

- DARE UN OCCHIO AL PIANO DI EMERGENZA



Piano di emergenza: da attuare ..

IN CASO DI...

- incendio 
- fuga di gas 
- sversamento 
- allagamento 
- azione criminosa 

- infortunio/malore 
- guasto elettrico 
- terremoto 
- nube tossica 
- alluvione 

MUOVERSI IN CANTIERE

- DARE UN OCCHIO AL PIANO DI EMERGENZA

ART 37 comma 9 – addetti emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di

- prevenzione incendi ...
- primo soccorso

ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico



RISCHI SPECIFICI SALUTE



Il primo danno fisico provocato dal rumore è ovviamente sull'apparato uditivo e sui suoi collegamenti centrali: va dall'affaticamento reversibile al danno irreversibile

Vi sono poi i danni provocati dal rumore su altri organi di senso (funzione visiva, etc.) e sul sistema nervoso, con turbamento dello stato fisiologico" dell'organismo. L'influenza sul sistema nervoso arriva al punto che, come la musica' può far soffrire o gioire, piangere, ridere, etc, far sussultare per sofferenza acuta, etc, anche il rumore può modificare negativamente il nostro stato psichico. Ciò è dovuto al collegamento del sistema di proiezione acustica con altri sistemi psico-sensoriali.

Inoltre si possono avere influenze anche sulla pressione arteriosa e sull'apparato cardiovascolare in genere, sul sistema neuro-endocrino, inibizione della secrezione gastrica, nausea, vomito, etc.

RISCHI SPECIFICI SALUTE



Valori limite di esposizione e valori di azione

<i>Valori limite di esposizione</i>	<p>LEX,8h = 87 dB(A) Ppeak = 140 dB(C)</p>	<p>AZIONI IMMEDIATE: RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE INDIVIDUAZIONE CAUSE MODIFICHE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE</p>
<i>Valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione</i>	<p>LEX,8h = 85 dB(A) Ppeak = 137 dB(C)</p>	<p>Sorveglianza sanitaria Elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. Perimetra / limita l'accesso e munisce di adeguata segnaletica</p>
<i>Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione</i>	<p>LEX,8h = 80 dB(A) Ppeak = 135 dB(C)</p>	<p>Misura dei livelli di esposizione Informazione e formazione Sorveglianza sanitaria a chi ne fa richiesta o qualora il M. C. ne conferma l'opportunità Messa a disposizione dei D.P.I.</p>

Ad ogni valore del livello sonoro $L_{EX,8h}$ viene affiancato anche un valore di picco a riconoscimento dell'aggravio di rischio uditivo rappresentato dal rumore impulsivo

Opportuno adottare misura di mitigazione del rumore quando si utilizzano:
 macchine con $L_{pA} > 80$ dB (A) o che occupi lavoratori con $L_{EX} >$ o L_{Aeq} (ambientale) 80 dB (A)

RISCHI SPECIFICI SALUTE

POLVERI SCLEROGENE E POLVERI INERTI

POLVERI SCLEROGENE: possono causare gravi ed irreversibili malattie polmonari anche quando l'esposizione sia cessata

SOSTANZA	LAVORAZIONE	POSSIBILI EFFETTI SULLA SALUTE	PREVENZIONE TECNICA
AMIANTO	<ul style="list-style-type: none">◇ Opere di rimozione◇ Opere di demolizione	<ul style="list-style-type: none">◇ Asbestosi	<ul style="list-style-type: none">◇ Vedere "Sostanze Cancerogene"
SILICE	<ul style="list-style-type: none">◇ Rischio maggiore per i lavori in galleria	<ul style="list-style-type: none">◇ Silicosi e Silico/TBC	<ul style="list-style-type: none">◇ Perforazione ad umido con sistemi aspiranti
POLVERI MISTE (polveri di silicati)	<ul style="list-style-type: none">◇ Alto contenuto di silice libera (>5%)◇ Modesto contenuto di silice libera (1 -5%)◇ Basso contenuto di silice libera (<1%)	<ul style="list-style-type: none">◇ Broncopneumopatia cronica ostruttiva	<ul style="list-style-type: none">◇ Maschere antipolvere

RISCHI BIOLOGICI

Si tratta dell'esposizione a microrganismi quali virus, batteri, ecc. che possano infettare e provocare danni alle persone esposte

- Il rischio biologico nei cantieri edili è rappresentato soprattutto dalla presenza nel terriccio o sul materiale sporco della **Spora Tetanica** che, penetrando nell'organismo, può provocare il **tetano**, una grave malattia anche mortale. La semplice vaccinazione con i dovuti richiami (ogni 10 anni) è sufficiente per evitare il rischio. In base alla legge 292/63 per i lavoratori edili tale vaccinazione è **obbligatoria**.

- Le condizioni climatiche del lavoro all'aperto possono concorrere all'insorgenza di malattie infettive sia nei mesi invernali, per il freddo e l'umidità, sia nei mesi estivi per l'esposizione a calore eccessivo. La prevenzione si attua soprattutto facendo uso di un vestiario idoneo e con una buona organizzazione del lavoro alternando, quando le condizioni climatiche sono sfavorevoli (troppo freddo o troppo caldo), i lavori faticosi con periodi di riposo.

RISCHI SPECIFICI SALUTE

TENERE PRESENTE L'EVENTUALE POSSIBILITÀ DEL COLPO DI CALORE- COLPO DI SOLE

- La permanenza prolungata in ambienti surriscaldati può provocare patologie diverse, riunite sotto la definizione di “patologie da calore”.
- Sono:
 - la sincope da calore
 - i crampi muscolari da calore
 - l'esaurimento da calore
 - il colpo da calore

SOSTANZE NOCIVE PER CONTATTO

La seconda causa più frequente di malattia professionale nei lavoratori edili sono le **dermatiti da contatto**. Il meccanismo può essere di tipo irritativo oppure allergico (in questo caso oltre al potere sensibilizzante della sostanza risulta determinante anche la predisposizione individuale del lavoratore).

La **Dermatite irritativa** è in genere causata da agenti chimici e il danno sulla cute avviene con meccanismo diretto e nella sede di contatto. Le sostanze acide ed alcaline sono quelle più spesso implicate in questa malattia professionale.

La **Dermatite allergica da contatto (DAC)** può essere causata da metalli, quali cromo, cobalto, nichel (molto comuni in edilizia, in quanto questi metalli sono presenti sotto forma di sali nel cemento), oppure da materie plastiche (es.: resine epossidiche).

Altre sostanze quali gli oli minerali esercitano l'azione dannosa con altri meccanismi (hanno potere cheratogeno) e possono indurre la formazione di **acne e comedoni**.

RISCHI SPECIFICI SALUTE

La prevenzione per queste patologie cutanee si basa principalmente sull'uso costante di **guanti adatti** o di **creme barriera** per evitare il contatto con gli agenti in causa. E' importante evitare di tenere a lungo a contatto con la pelle stracci o indumenti sporchi e lavarsi accuratamente le mani utilizzando acqua e sapone oppure le apposite paste lavamani (mai solventi).

SOSTANZE PERICOLOSE




Riconoscere le sostanze pericolose contenute nei prodotti utilizzati

L'etichetta e la scheda dei dati di sicurezza sono strumenti essenziali per conoscere le sostanze utilizzate ed il conseguente pericolo dovuto alla loro manipolazione, al loro stoccaggio e alla loro presenza nell'ambiente. Ogni contenitore di preparati pericolosi deve recare in etichetta o direttamente sull'imballaggio le indicazioni specifiche di pericolo, come ad esempio alcuni dei seguenti simboli: 1. Corrosivo - 2. Tossico - 3. Infiammabile - 4. Nocivo - 5. Pericoloso per l'ambiente

Etichettatura

Le indicazioni riportate sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio o sulla confezione in caratteri leggibili e indelebili, sono:

- I nome dell'agente chimico (sostanza o preparato)
- su sfondo arancione, i Simboli di pericolo con l'indicazione del tipo di pericolo
- le Frasi di rischio (R) che precisano la natura dei rischi
- i Consigli di prudenza (S) che forniscono indicazioni sulla manipolazione del prodotto in sicurezza
- il nome commerciale del prodotto
- l'indirizzo completo del produttore, compreso il n° di telefono
- il numero CE, se assegnato;
- per le sostanze che lo prevedono, l'indicazione «Etichetta CE»



Come ci si protegge:

- è di fondamentale importanza indossare i DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (maschere, guanti, occhiali, tute, scarpe ecc.) appropriati e specifici; di fatto, ad esempio, per proteggere le vie respiratorie contro i gas irritanti, ecc, non basta indossare una maschera qualsiasi perché non tutte sono efficienti e sicure allo stesso modo.
- I DPI sono accompagnanti da una Nota informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante che, oltre a contenere le istruzioni d'impiego, indica le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione.



RISCHI SPECIFICI SALUTE

TENERE PRESENTE L'EVENTUALE POSSIBILITÀ DI IPOTERMIA (ASSIDERAMENTO)

- E' l'abbassamento della temperatura corporea sotto i 34° (a volte utilizzata a scopo terapeutico); è favorita da traumi cranici e dall'etilismo.
- Sintomi:
 - brividi iniziali, aumento della frequenza respiratoria
 - alterazioni della parola e dei movimenti, disinteresse per la situazione, ipersonnia
 - rigidità muscolare
 - alterazioni della coscienza fino al coma

RISCHI SPECIFICI SALUTE

NON TRASCURARE LE PUNTURE DA INSETTO

Le punture da imenotteri (vespe, calabroni, api) sono abbastanza frequenti e procurano disturbi di diversa gravità

Sintomatologia locale:

- pomfo eritematoso, pruriginoso e dolente, malessere generalizzato
- orticaria generalizzata+dolore, nausea, vomito

Sintomatologia sistemica:

- grave reazione allergica fino allo shock anafilattico con perdita di coscienza

RISCHI SPECIFICI SALUTE

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

insieme degli atti medici

finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,

in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro
Questionari clinici
Esami strumentali
Indagini di laboratorio
Indagini diagnostiche
Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

RISCHI SPECIFICI SALUTE

SORVEGLIANZA SANITARIA Art.41 comma 2 del D.Lgs. 81/08

Accertamenti medici **preventivi e periodici**

Accertamenti medici **su richiesta del lavoratore** (dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente)

Accertamenti medici **alla cessazione del rapporto di lavoro**

Accertamenti medici **in occasione del cambio di mansione**

VERIFICA DI ASSENZA USO DI ALCOOL

D.Lgs.81/08, Legge 125 del 30 marzo 2001 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento 16 marzo 2006 -

DIVIETO di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

MANSIONI A RISCHIO

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell'Organo di Vigilanza

Se test positivo: invio ai SERT

SUL LAVORATORE
CON SOSPETTA
INTOSSICAZIONE
ALCOLICA ACUTA
SEGNALATO
DALL'AZIENDA